CAMERA DEI DEPUTATI N. 2055

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAGGIONI, MIOTTI CARLI AMALIA, BOLDRIN, GIRAUDI, SANGALLI, VALEGGIANI, VAGHI

Presentata il 26 novembre 1969

Norme a favore del personale « trentanovista » dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame è intesa ad estendere al personale di ruolo trentanovista dello Stato gli stessi benefici già goduti dal personale avventizio con legge 5 giugno 1951, n. 376 (articolo 13, terzo comma), e si fonda sul principio perequativo, d'ordine precettivo, sancito dall'articolo 3 della Costituzione: « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e la eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese » L'articolo 13 della legge 15 giugno 1951, n. 376, non è stato applicato al gruppo dei trentanovisti di ruolo in possesso dei prescritti titoli al momento dell'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1942, n. 196; di qui, onorevoli colleghi, l'esigenza di approvare una legge che ristabilisca l'equilibrio e dia pieno riconoscimento ai diritti consolidati da quel personale. Allo stato delle cose tutti i funzionari dello Stato provvisti o no del titolo di studio valevole per accedere alla categoria superiore, possono sostenere l'esame per l'avanzamento ai gradi VII/A, VIII/B e IX/C e non soltanto i trentanovisti, per i quali era previsto il possesso del titolo di studio di cui alla legge 12 febbraio 1942, n. 196.

I pareri espressi dal Governo sia in sede di risposta ad interrogazioni sia in fase di discussioni di altre proposte di legge, decadute per fine legislatura, non sono mai stati espliciti. Infatti, pur riconoscendo la fondatezza giuridica e morale della richiesta, si limitarono ad affermare che la sede più adatta per una definitiva soluzione del problema sarebbe stata quella della riforma burocratica in attuazione della legge delega; ciò che in effetti non è avvenuto.

Da accertamenti eseguiti risulta che i beneficiari del provvedimento riparatore, sul quale richiamiamo la vostra attenzione, sono circa un centinaio in tutte le Amministrazioni statali, ripartiti nelle tre distinte carriere: di concetto, esecutiva ed ausiliaria. E di essi soltanto 34 aspiranti alla carriera direttiva. Le provvidenze emanate in precedenza (decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, legge 17 aprile 1957, n. 270) in favore del personale trentanovista di ruolo, si rivelarono tardive in quanto detto personale, data la propria anzianità, aveva raggiunto i gradi cui aspiravano gli avventizi. Non si trattava, comunque, di pas-

saggio di categoria in base al titolo di studio posseduto, bensì di benefici di carriera come ad esempio promozione in soprannumero all'ex grado VIII/A, IX/B e X/C ed agevolazioni per la promozione alla qualifica successiva. Con provvedimenti delle singole Amministrazioni statali molti funzionari, fra cui i trentanovisti, hanno beneficiato di trattamento di favore, senza che alcuna obiezione fosse sollevata in sede governativa. È rimasto un gruppo di trentanovisti, ormai giunto al limite della carriera, che legittimamente aspira ad ottenere il passaggio puro e semplice alla carriera superiore allo stesso coefficiente goduto nella carriera di provenienza in modo da evitare una eventuale, complicata ricostruzione di carriera dal 1942 al 1951; e questo senza alcun onere a carico dello Stato. Poiché, onorevoli colleghi, si tratta, in definitiva, di un riconoscimento che ha fondamento giuridico nella equiparazione delle carriere e che riveste, sotto il profilo morale, un doveroso atto di riparazione verso coloro i quali, in momenti difficili, hanno reso inestimabili servigi allo Stato, siamo certi che vorrete dare la vostra approvazione alla presente proposta di legge, intesa ad ottenere l'immissione di pochi interessati (ripeto circa 100 dipendenti) nella carriera superiore in soprannumero e nella qualifica corrispondente all'ex coefficiente rivestito nella carriera di provenienza oppure, se più conveniente, inquadrato nella qualifica ricoperta dal personale già avventizio sistemato in ruolo ai sensi della legge 15 giugno 1951 e successive.

A questo esiguo e benemerito gruppo di persone, prossime al collocamento a riposo, dobbiamo, onorevoli colleghi, dimostrare, in modo tangibile, il nostro solidale apprezzamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, entrati in ruolo in data anteriore al 23 marzo 1939, in possesso del prescritto titolo di studio valevole per l'ammissione alla carriera superiore, conseguito prima dell'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1942, n. 196, sono inquadrati, a domanda, nella carriera superiore a quella di appartenenza con la qualifica corrispondente all'ex coefficiente rivestito nella carriera di provenienza e, se più conveniente, inquadrato nella qualifica ricoperta dal personale già avventizio sistemato in ruolo ai sensi della legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive.

ART. 2.

L'inquadramento di cui al precedente articolo ha decorrenza, ai fini economici e di carriera, dal 1° gennaio 1969 e avviene in soprannumero, conservando la stessa anzianità e scatti di stipendio maturati nella carriera di provenienza.

Per la carriera direttiva lo scrutinio ad ispettore generale avviene, per il personale di cui alla presente legge, unitamente al personale inquadrato ai sensi della legge 5 giugno 1951, n. 376.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.